

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4309 del 27/08/2018
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Azienda Agricola Futura di Mori Enrico Bruno e Davide Società Agricola - Cavriago
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4508 del 27/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 14314/2018

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - AZIENDA AGRICOLA FUTURA DI MORI ENRICO BRUNO E DAVIDE SOCIETA' AGRICOLA - Cavriago.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015, il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi della Legge Regionale n.4/2007, al N° 20731 del 27/03/2018 sull'applicativo regionale "Gestione Effluenti";

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla "**AZIENDA AGRICOLA FUTURA DI MORI ENRICO BRUNO E DAVIDE SOCIETA' AGRICOLA**", avente sede legale in comune di Cavriago (RE), Via Torre n.6, e stabilimento in comune di **Cavriago (RE), Via Torre n.4**, per l'attività di **allevamento bovini**, acquisita al protocollo di ARPAE n. PGRE/5276 del 27/04/2018, e successiva documentazione integrativa prot.n. PGRE/9809 del 30/07/2018;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo all'azienda di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE, Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia, n.PGRE/10217 del 06/08/2018, relativa allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche;

Visto il nulla osta del Comune di Cavriago, prot.n. 10034/2018, acquisito al protocollo di ARPAE n.PGRE/10420 del 09/08/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013, per l'impianto della "**AZIENDA AGRICOLA FUTURA DI MORI ENRICO BRUNO E DAVIDE SOCIETA' AGRICOLA**" ubicato in comune di **Cavriago - Via Torre n.4**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Suolo	Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Oggetto della presente autorizzazione sono due scarichi in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento:
 - scarico S1, proveniente dall'edificio abitativo di capacità recettiva di 6 abitanti equivalenti (AE), provvisto di sistema di trattamento costituito da degrassatore da 1,44 m³, fossa Imhoff da 2,1 m³ e filtro batterico anaerobico, dimensionato per 7 AE, da 6,25 m³ (h 1,25);
 - scarico S2, proveniente dagli spogliatoi e servizi igienici della stalla, con n.5 addetti fissi e n.3 stagionali, provvisto di sistema di trattamento costituito da impianto a fanghi attivi da AE.
- Il corpo idrico recettore degli scarichi è il fosso di scolo adiacente allo stabilimento.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'intervento siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Deve essere prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
3. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata la dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
4. A monte dello scarico sia realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
6. Il titolare dello scarico garantisca nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti di depurazione tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
7. I rifiuti derivanti da tali operazioni di manutenzione (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
8. Sia garantito il deflusso idrico nel corpo recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
9. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunali e tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni necessarie per realizzare l'intervento relativo allo stabilimento, le opere e la rete fognaria/impianti di depurazione e scarico, comunque nel rispetto della normativa vigente.

Allegato 2 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti d'allevamento;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente negli effluenti.

Prescrizioni

- L'azienda è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n.3/2017.
- La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
- Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal Regolamento Regionale n.3/2017, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
- Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, l'azienda è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.